AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA

Art. 1

L'esenzione da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale, nonche' l'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato, per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia, fiscale, disposta dall'art. 2, secondo a terzo comma, della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, sono estese a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

Versione in vigore dal 10 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra
Estremi	Legge 15 gennaio 1942, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-a-favore-dell-associazione-nazionale-famiglie/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it